

2. Qualora si applichi uno degli indicatori di cui all'articolo 6, l'ESMA, oltre agli elementi elencati al paragrafo 1, valuta anche i requisiti normativi o prudenziali che la CCP impone ai partecipanti diretti per accedere ai servizi di compensazione.

Articolo 4

Servizi di compensazione alternativi forniti da altre CCP

1. Nel considerare il criterio di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012, l'ESMA valuta se i partecipanti diretti e i clienti stabiliti nell'Unione possono accedere, in tutto o in parte, ai servizi di compensazione forniti da una CCP attraverso un'altra CCP e se tali CCP sono autorizzate o riconosciute ai sensi degli articoli 14 e 25 del medesimo regolamento.
2. Qualora si applichi uno degli indicatori di cui all'articolo 6, l'ESMA, oltre agli elementi elencati al paragrafo 1, valuta anche se i servizi forniti dalla CCP si riferiscono a una categoria di derivati soggetti all'obbligo di compensazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 5

Rapporto, interdipendenze e altre interazioni della CCP

1. Nel considerare il criterio di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera e), del regolamento (UE) n. 648/2012, l'ESMA valuta l'ambito delle funzioni, dei servizi o delle attività che sono stati esternalizzati dalla CCP.
2. Qualora si applichi uno degli indicatori di cui all'articolo 6, l'ESMA, oltre agli elementi elencati al paragrafo 1, valuta anche i seguenti elementi:
 - a) gli eventuali effetti che l'impossibilità del fornitore di funzioni, servizi o attività esternalizzati di adempiere gli obblighi derivanti dagli accordi di esternalizzazione avrebbe sull'Unione o su uno o più Stati membri;
 - b) se la CCP serve sedi di negoziazione stabilite nell'Unione;
 - c) se la CCP ha accordi di interoperabilità o di marginazione integrata (cross-margining) con CCP stabilite nell'Unione oppure collegamenti o partecipazioni in altre infrastrutture dei mercati finanziari situate nell'Unione, quali depositari centrali di titoli o sistemi di pagamento.

Articolo 6

Indicatori di esposizione minima dei partecipanti diretti e dei clienti stabiliti nell'Unione con la CCP

1. Ai fini degli articoli da 1 a 5, gli indicatori sono i seguenti:
 - a) la posizione aperta massima delle operazioni su titoli, comprese le operazioni di finanziamento tramite titoli, o dei derivati negoziati in borsa denominati in valute dell'Unione compensati dalla CCP nel corso di un periodo di un anno prima della valutazione o destinati a essere compensati dalla CCP nel corso di un periodo di un anno dopo la valutazione è superiore a 1000 miliardi di EUR;
 - b) l'importo massimo in essere delle operazioni su derivati OTC denominate in valute dell'Unione compensate dalla CCP nel corso di un periodo di un anno prima della valutazione o destinate a essere compensate dalla CCP nel corso di un periodo di un anno dopo la valutazione è superiore a 1000 miliardi di EUR;
 - c) il requisito di margine aggregato medio e i contributi medi al fondo di garanzia in caso di inadempimento per i conti detenuti presso la CCP dai partecipanti diretti che sono soggetti stabiliti nell'Unione o parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell'Unione, calcolati dalla CCP su base netta a livello di conto dei partecipanti diretti nel corso di un periodo di due anni prima della valutazione, sono superiori a 25 miliardi di EUR;
 - d) la stima dell'obbligo di pagamento massimo cui si sono impegnati soggetti stabiliti nell'Unione o parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell'Unione e calcolato nel corso del periodo di un anno prima della valutazione che risulterebbe in caso di inadempimento di almeno i due maggiori partecipanti diretti e dei loro affiliati in condizioni di mercato estreme ma plausibili è superiore a 3 miliardi di EUR.

